



**COMUNE DI GIOIOSA IONICA (RC)**

89042 - Via Garibaldi n. 14 - Tel. 0964.51536 / Fax 0964/410520

***REGOLAMENTO COMUNALE***

**PER IL FUNZIONAMENTO DELLA**

**COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI**

**LOCALI DI PUBBLICO PETTACOLO**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 06 del 04.04.2012**

## **INDICE**

**ART. 1- COMPITI**

**ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

**ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE**

**ART. 4- CONVOCAZIONE- LUOGO DI RIUNIONE**

**ART. 5 - TECNICI ESTERNI NOMINA**

**ART. 6 - FORMULAZIONE DEL PARERE**

**ART. 7- COMPETENZE**

**ART. 8 – VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI**

**ART. 9- RICHIESTA DI INTERVENTO-DOMANDA: MODALITA' E CONTENUTO**

**ART. 10 – SPESE DI FUNZIONAMENTO**

**ART. 11 –DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICA**

**ART. 12 – NORMA FINALE**

### **ART. 1 – COMPITI**

1. La Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (d'ora in poi, Commissione), di cui all'art. 141/bis del [T.U.L.P.S. n. 773/1931](#), ha il compito di verificare le condizioni di solidità e sicurezza dei luoghi, sede di pubblico trattenimento e spettacolo, ai sensi dell'art. 80 del citato "T.U.L.P.S., al fine del rilascio delle licenze di polizia amministrativa (ant. 68 e<sup>2</sup> 69) attribuite alla competenza comunale

dall'art. 19 del [D.P.R. n. 616/1977](#) e nel rispetto di quanto indicato dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311, art. 4.

2. In particolare la Commissione provvede a:

- a. esprimere pareri sui progetti di nuovi locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi ovvero nei casi di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
- b. verificare le condizioni di stabilità, sicurezza ed igiene dei locali realizzati o ristrutturati, indicando gli opportuni interventi ritenuti necessari nell'interesse dell'igiene e della prevenzione infortuni;
- c. accertare la conformità alle vigenti disposizioni e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d. accertare, ai sensi dell'art. 4 del [D. Lgs. 08.01.1998](#) n. 3, avvalendosi anche di personale tecnico di altre pubbliche amministrazioni, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene, al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge n. 8.03.1968, n. 337;
- e. controllare - secondo un programma redatto dalla stessa Commissione - che siano rispettate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti da assumere;

### ***ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE***

1. La Commissione comunale è composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'Azienda Sanitaria Locale, o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal Comandante Provinciale Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica;

2. La carica di presidente può essere delegata dal Sindaco anche ad un dipendente comunale con qualifica dirigenziale.

3. La Commissione può essere integrata, a loro richiesta, da un rappresentante degli esercenti dei locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

### ***ART. 3 - NOMINA E DECADENZA DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE***

1. Il Sindaco provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti previsti dalla legge e del Segretario sulla base delle designazioni fornite dagli Enti esterni interessati, dal rispettivo ordine professionale per la nomina di tecnici specializzati e dai Dirigenti per la nomina dei membri dipendenti dell'Amministrazione Comunale.
2. Ogni componente effettivo ha facoltà di nominare un proprio delegato che lo sostituisca nei casi di assenza od impedimento.

3. I componenti nominati, titolari o supplenti, che senza giustificato motivo non partecipano a due sedute della Commissione decadono dall'incarico.

Il Presidente provvede per la nuova nomina, proponendo l'atto al Sindaco.

4. La Commissione resta in carica tre anni e continua ad operare fino all'insediamento della nuova Commissione.

5. Non vi sono limiti di rinnovo della designazione per i componenti.

#### ***ART. 4 - CONVOCAZIONE - LUOGO DI RIUNIONE***

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale ovvero nei luoghi - di volta in volta - indicati dal Presidente nell'avviso di convocazione.
2. La Commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti, titolari e supplenti.
3. Gli avvisi contengono il giorno, l'ora, il luogo della riunione, l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
4. L'avviso di convocazione, relativo alla fase istruttoria, è inviato anche al destinatario del provvedimento finale, che potrà partecipare alla riunione, assistito da personale di sua fiducia.
5. Il Presidente, qualora necessario, può convocare la Commissione in fase di pre-istruttoria.
6. Ogni commissario ha la facoltà di contattare - nel corso dei lavori - il destinatario del provvedimento finale (o di suo delegato) qualora ritenga necessario acquisire dei chiarimenti.
7. L'avviso di convocazione è spedito, fatte salve situazioni di motivata urgenza, almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione, unitamente alla documentazione relativa all'ordine del giorno.
8. Allo scopo di garantire sempre la regolare costituzione dell'organo, è sempre ammesso, per ciascuna Amministrazione od organizzazione interessata, il potere di delegare un soggetto determinato, in caso di accertata assenza o impedimento sia del membro effettivo che del membro supplente.
9. Tutti i partecipanti hanno diritto di intervento, che sarà verbalizzato.
10. Il Presidente può invitare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, personale di altri uffici comunali, al fine di acquisire informazioni o chiarimenti resi necessari dalla specifica natura degli interventi sottoposti all'esame.

#### ***ART. 5 - TECNICI ESTERNI NOMINA***

1. Eventuali esperti esterni al Comune possono essere nominati dal Sindaco su proposta del rispettivo Ordine Professionale o Ente di appartenenza, in considerazione della loro specializzazione.
2. L'esperto in materia di "acustica", od altri specialisti, sono nominati membri aggiuntivi della Commissione, e saranno convocati quando necessario.
3. L'incarico decade automaticamente alla scadenza del mandato della Commissione.
4. Il compenso previsto per i commissari, ove dovuto, sarà erogato nella misura prevista dalla vigente normativa, ovvero dalle tabelle professionali ovvero secondo quanto stabilito da convenzioni all'uopo stipulate.

**ART. 6 - FORMULAZIONE DEL  
PARERE**

1. Il parere della Commissione è redatto sotto forma di verbale motivato, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990, con la sottoscrizione di tutti i componenti e del segretario verbalizzante.
- 2.11 parere può essere espresso anche con eventuali prescrizioni.
3. Il segretario verbalizzante raccoglie gli originali dei verbali in apposito registro, unitamente all'originale di convocazione.
4. IL verbale di ogni riunione è inviato, in copia conforme, al SUAP, al Comando Polizia Municipale e agli altri uffici che saranno, di volta, in volta indicati dalla Commissione.
5. Il parere espresso dalla Commissione per una pratica è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti ed è partecipato immediatamente al richiedente, qualora prenda parte ai lavori della Commissione ovvero notificato allo stesso all'indirizzo indicato nella richiesta.
6. I commissari sono obbligati ad astenersi dal prendere parte, ai lavori, quando una pratica all'ordine del giorno coinvolge i propri interessi o del proprio coniuge o gli interessi di parenti c/o affini entro il secondo grado. In questo caso il commissario supplente partecipa ai lavori della Commissione.
7. Se per il mancato rispetto dei termini di cui al successivo art. 9 non fosse possibile convocare la Commissione ovvero non fosse possibile effettuare i previsti sopralluoghi, nonché l'adeguamento alle prescrizioni imposte, l'istanza sarà archiviata, salva diversa valutazione del Sindaco, in qualità di Autorità di Pubblica Sicurezza..
8. La Commissione si riserva, comunque, di disporre eventuali sopralluoghi al fine di effettuare opportune verifiche di situazioni attuali c/o pregresse, dandone opportuna informazione agli interessati al procedimento.

**ART. 7COMPETENZE**

Competenza	Tipologia attività
<b>Commissione Provinciale di Vigilanza</b>	- Locali cinematografici o teatrali, spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori; - Altri locali e itineranti con capienza superiore a 5000 spettatori
<b>Commissione Comunale di Vigilanza</b>	- Fiere, sagre e similari qualora si preveda allestimento di aree e/o locali, impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza fino a 200 persone. - Locali, impianti DI NUOVA REALIZZAZIONE O DA RISTRUTTURARE destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza fino a 200 persone. Fase APROVAZIONE PROGETTO da parte della Commissione Documentazione da allegare alla domanda: 1. relazione a firma di un tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi 2. pianta in scala 1:100, dei locali, con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici 3. progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica), e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice 4. acquisizione documentazione di progetto di cui alla NORMA

CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.

5. documentazione elencata nell'allegato I al D.M. I. del 04/OS/1998

6. relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e delle delibere [G.r.T. n. 788/99](#) en. 77/2000.

Fase COLLAUDO - (Asseverazione del Tecnico)

Documentazione da allegare che sostituisce il sopralluogo della Commissione

- Relazione tecnica a firma di professionista iscritto all'albo degli ingegneri, architetti, geometri o periti industriali attestante la rispondenza del locale e/o impianto alle regole tecniche di sicurezza. Detta relazione deve evidenziare:

- a) tipologia di attività cui è destinato il locale/impianto;
- b) normativa vigente presa a riferimento;
- c) ubicazione locale/impianto/manifestazione;
- d) idoneità dei mezzi antincendio e di soccorso;
- e) accessibilità ai portatori di handicap;
- f) eventuale istanza di deroga per emissioni sonore (per manifestazioni all'aperto);
- g) rispetto di eventuali condizioni di approvazione dettate dalla Commissione in fase di approvazione del progetto;

Alla suddetta relazione, relativamente agli impianti e strutture presenti, dovranno essere allegate le dichiarazioni di conformità, le certificazioni dei materiali ed attrezzature presenti in base alla normativa vigente.

Dovrà essere acquisita dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto di cui alla: - Norma CEI 0-3 "Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati" in vigore; (D.M. M.I.C.A. 20.02.1992 - 1. 46/90 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE [d.p.r. 447/91](#))

- Norma CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.

La Commissione si riserva il potere di disporre il sopralluogo anche in caso di presentazione della relazione tecnica sopra indicata.

2) Per le attività soggette al rilascio del C.P.I. è necessario presentare copia del progetto approvato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco, il certificato di prevenzione incendi ovvero una dichiarazione di inizio attività presentata.

Fiere, sagre e similari qualora si preveda allestimento di aree e/o locali, impianti destinati ad attività di pubblico trattenimento con una

capienza MAGGIORE DI 200 persone.

- locali, impianti da realizzare c/o ristrutturare, destinati ad attività di pubblico trattenimento con una capienza MAGGIORE DI 200

Commissione persone

## Comunale di Vigilanza

Fase APROVAZIONE PROGETTO da parte della Commissione Documentazione da allegare alla domanda:

1. relazione a firma di un tecnico abilitato contenente tutti i dati necessari in materia di sicurezza statica, elettrica, igienica, infortuni, prevenzione incendi,
2. pianta in scala 1:100, dei locali, con indicazione delle vie di esodo e dei servizi igienici
3. progetto impianto elettrico (planimetria, disposizione apparecchiature, schema quadri elettrici, relazione tecnica), e dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciato dalla ditta installatrice
4. acquisizione documentazione di progetto di cui alla NORMA CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.
5. documentazione elencata nell'allegato I al D.M. I. del 04/OS/1998
6. relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e delle delibere [G.r.T. n. 788/99 en. 77/2000.](#)

Fase COLLAUDO (sopralluogo della Commissione Comunale di Vigilanza)

Presentare:

1. documentazione elencata nell'allegato II al D.M. I. del 04/OS/1998
2. Dovrà essere acquisita dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e della documentazione finale di impianto di cui alla:
  - Norma CEI 0-3 "Legge 46/90 Guida per la compilazione della dichiarazione di conformità e relativi allegati" in vigore; (D.M. M.I.C.A. 20.02.1992 - 1. 46/90 E REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE [d.p.r. 447/91](#))
  - Norma CEI 0-2 "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici" in vigore.

### **Non soggette a FIERE, SAGRE, MANIFESTAZIONI/SPETTACOLI in luoghi**

<b>verifica della Commissione</b>	
-----------------------------------	--

	all'aperto (piazze, aree urbane), utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del D.M. 19.08.1996, in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di altezza non superiore a mt. 0,80 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di altezza no
--	---

amplificazione sonora, installate in aree non accessibili al pubblico. Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo di produrre una relazione a firma di un professionista iscritto all'albo, accompagnata dalla seguente documentazione:

- certificato di idoneità statica delle strutture allestite;
- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e collaudo redatto da tecnico abilitato;
- approntamento ed idoneità dei mezzi antincendio e sanitari (ambulanza e personale idoneo)
- planimetria in scala 1:100, esatta individuazione dei vani aperti

e chiusi al pubblico e le singole destinazioni di ciascuno, la posizione delle strutture montate, delle vie di fuga e tutte le informazioni necessarie ai fini della sicurezza, e dei servizi igienici ( se presenti, altrimenti dichiarazione di utilizzo di servizi igienici messi a disposizione de esercizi limitrofi) - relazione di impatto acustico, qualora necessaria, ai sensi dell'art. 8 della L. 447/95 e delibere della [G.R.T. 788/99](#) e 77/2000, da trasmettere al competente servizio della Az. Usi o dichiarazione di rispetto dei limiti di rumorosità

<p><b>Non soggette a verifica della Commissione</b></p>	<p>Gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni dal parte della C.C.V.L.P.S., salvo che la natura dei luoghi in cui gli stessi vengano installati richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza e salvo quanto previsto dagli artt. 141 bis e 142 e per l'esercizio dei controlli di cui al 1° comma lett. e) dell'art 141 del T.U.L.P.S. come modificati dal <a href="#">D.P.R. 311/2001</a>. Per tali manifestazioni è fatto comunque obbligo produrre: - una relazione, a firma di tecnico abilitato, dalla quale risulti che le strutture non hanno subito modifiche c/o variazioni rispetto a quanto autorizzato; - Collaudo relativo alle strutture e/o <u>impianti</u>.</p>
---	---

#### **ART. 8 - VERIFICA DELLE PRESCRIZIONI**

1. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni è fatto obbligo alla stessa di verificare il rispetto degli adempimenti imposti al richiedente, prima dell'inizio dell'allestimento o dell'inizio dell'attività.
2. La Commissione programma controlli periodici, di cui al precedente art. 1 comma 4 lett. e). Ai controlli provvede la Commissione nella sua interezza o attraverso alcuni componenti all'uopo delegati dal Presidente (sentita la Commissione) e comunque nel rispetto di quanto indicato all'art. 141, primo comma lett. e) del vigente [R.D. 06/OS/1940](#), n. 635, dandone opportuna e preventiva informazione agli interessati.
3. Per i controlli periodici è previsto, a carico degli interessati, il pagamento di una tariffa all'uopo predisposta, come specificato nel successivo art. 9 del presente regolamento e la relativa ricevuta del versamento dovrà essere esibita in sede di verifica.
4. Alle verifiche e ai controlli debbono presenziare i richiedenti, ovvero i soggetti sottoposti al controllo c/o i tecnici di parte, purché all'uopo delegati.
5. L'esito delle verifiche e dei controlli dovrà essere immediatamente verbalizzato, comprese eventualmente anche le dichiarazioni di coloro che partecipano ai sensi del precedente comma. Il verbale è sottoscritto dai presenti e copia dello stesso è consegnata al richiedente, ovvero al soggetto sottoposto al controllo, (o suo delegato) che firma per ricevuta.
6. Il verbale è acquisito agli atti della Commissione Comunale.

#### **ART. 9 - RICHIESTE DI INTERVENTO - DOMANDA: MODALITÀ E CONTENUTO**

1. Ogni richiesta, formulata su apposita modulistica, di intervento della Commissione - che si esprime nei modi di cui al precedente art. 6 - è indirizzata al Comune di GIOIOSA IONICA, entro i seguenti termini perentori:
  - almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità (progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione);
  - o almeno 30 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.
2. Tutti i documenti allegati, in duplice copia, saranno esibiti in originale ovvero in copia conforme, redatti da tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale ed in regola con la legge sul bollo.
3. La Commissione si riserva la richiesta di ulteriore documentazione.
4. Il SUAP provvederà a verificare la regolarità formale e la rispondenza della documentazione allegata alla richiesta, trasmettendola alla segreteria della Commissione. Contestualmente trasmetterà al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco la richiesta di parere per la conformità al progetto ai sensi del D.P.R. n. 37/98.
5. La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione. Nel caso la pratica non venisse integrata si provvederà all'archiviazione della stessa.
6. Il segretario della Commissione provvederà alla convocazione della Commissione. così come previsto all'art. 2 del presente regolamento.

#### ***ART. 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO***

1. Le spese di funzionamento e di sopralluogo sono a totale carico del richiedente l'intervento c/o interessato alla verifica.
2. L'Amministrazione Comunale provvede a deliberare gli importi di istruttoria, di sopralluogo, di verifica di cui al successivo art. 11 e di compenso tecnico, di cui all'art. 5.
3. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare a favore della Tesoreria Comunale del Comune di Gioiosa Ionica. La relativa ricevuta deve essere allegata alla pratica presentata al Comune.
4. Eventuali altre spese per sopralluoghi e/o altre valutazioni ovvero per l'archiviazione della pratica saranno comunicate al richiedente.
5. Il mancato versamento degli importi indicati ai commi 2 e 5 comporta il non esame della pratica e la conseguente archiviazione della richiesta.
6. Per eventuali pendenze sarà emesso un apposito ruolo coattivo.
7. Le indennità relative al compenso tecnico saranno liquidate ogni sei mesi.
8. Nessun compenso è riconosciuto ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria eventualmente intervenute.

#### ***ART. 11 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA, SOPRALLUOGO E VERIFICHE***

Con provvedimento della Giunta comunale verranno determinati gli importi relativi ai diritti di istruttoria, sopralluogo e verifiche, differenziati secondo le seguenti tipologie di intervento:

- a) esame progetto;
- b) ispezioni ai fini del collaudo per rilascio agibilità;
- c) adeguamento o modifica di locale esistente;
- d) verifiche periodiche;
- e) manifestazione occasionale in locale non destinato a pubblico spettacolo;
- f) manifestazione occasionale in locale già destinato a pubblico spettacolo;
- g) manifestazione occasionale all'aperto.

Con lo stesso provvedimento dovranno inoltre essere previsti i diritti di urgenza.

- Il pagamento dell'importo dovuto è condizione preliminare e vincolante per l' esame e gli accertamenti relativi alle richieste presentate.
- Il pagamento è dovuto anche in caso di esito negativo, ovvero qualora la Commissione non assuma alcuna determinazione per mancanza di elementi sufficienti (strutture non ancora approntate, ecc... ).
- Il pagamento è dovuto per ogni singola ispezione effettuata in date diverse, anche se relative al medesimo procedimento.
- Qualora, a seguito di inadempienze del richiedente, si renda necessaria una nuova convocazione della Commissione, è dovuto un ulteriore pagamento della tariffa individuata per la tipologia di intervento.

Il pagamento è ridotto del 50% per le manifestazioni patrocinate dal Comune.

Nessun pagamento è dovuto per:

- i controlli sull'osservanza delle norme e delle prescrizioni imposte,;
- le ispezioni a locali e impianti di proprietà comunale richieste direttamente dal Comune; - le manifestazioni organizzate dal Comune;
- le manifestazioni organizzate da: Associazioni di volontariato, organizzazioni ONLUS e NOPROFIT, Partiti politici.

#### ***ART. 12 - NORMA FINALE***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
2. La modulistica e la documentazione sono rintracciabili sul sito internet del Comune di Gioiosa Ionica e comunque disponibili presso il SUAP - Sportello Unico per le Attività Produttive, che rimane il servizio di riferimento per ogni richiesta.

Allegato (I)

spazio per marca da

Allo Sportello Unico Attività Produttive

**Domanda per l'avvio del procedimento**

TIPO DI RICHIESTA:

- PARERE DI FATTIBILITA'  
 VERIFICA DELL'AGIBILITA'

**DA PARTE COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO Cart-80 T.U.L.P.S.)**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il

\_\_\_\_\_

residente in

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_

nella qualità di titolare dell'impresa \_\_\_\_\_

*(in caso di ditta individuale)*

nella qualità di \_\_\_\_\_

*(in caso di società)*

ragione sociale

con sede legale in

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

C.A.P. \_\_\_\_\_ Tel./cellulare/fax/e-mail \_\_\_\_\_

codice fiscale \_\_\_\_\_ P. I.V.A. \_\_\_\_\_

con iscrizione al Tribunale di \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
con iscrizione alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni**

**chiede**

l'avvio del procedimento in oggetto relativo alla seguente attività:

- teatro
- cinematografo
- cinema-teatro
- auditorio o sala convegni
- locale di trattenimento, ovvero locale destinato a trattenimenti ed attrazioni varie, area ubicata in esercizio pubblico ed attrezzata per accogliere spettacoli con capienza superiore a 200 persone
- sala da ballo e discoteca
- teatro tenda
- circo
- luogo destinato a spettacolo viaggiante o parco divertimento
- luogo all'aperto attrezzato con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico
- impianto sportivo
- attività di pubblico spettacolo con allestimenti specifici all'interno di locali non destinati a pubblico spettacolo
- \_\_\_\_\_

da effettuare in locale /struttura/impianto

(\_) da realizzare

(\_) in corso di realizzazione

( ) realizzato/a

in Codesto Comune - Via /Piazza \_\_\_\_\_ n.  
località

**a tal fine dichiara**

- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato:

\_\_\_\_\_

- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575 31 maggio 1965.

*(Per le società dovrà essere allegata dichiarazione antimafia -ALLEGATO A)*

di trasmettere la sottoelencata documentazione conforme alle "Disposizioni per il funzionamento e disciplina dei procedimenti della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e trattenimento"

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data di presentazione

Firma richiedente

N.B. I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEL RISPETTO DELLA L. 675/96. ATTENZIONE:

Quando la sottoscrizione non sia apposta in presenza del dipendente comunale incaricato al ricevimento della domanda. (es. la domanda é presentata da persona diversa dall'interessato, oppure è inviata tramite posta o fax) occorre allegare. alla domanda medesima, copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

ALLEGATO A

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ il

residente a \_\_\_\_\_  
in Via /Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
in qualità di [ ] socio [ ] legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_

con sede legale a \_\_\_\_\_  
in Via / Piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

- di non avere mai riportato condanne penali, ovvero di avere riportato le seguenti condanne penali con sentenza passata in giudicato:
- che nei miei confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 10 della L. n. 575 31 maggio 1965.

DICHIARA INOLTRE

ai sensi e per gli effetti dell'art.21 della Legge N.241/90

- Di essere consapevole delle sanzioni stabilite dagli artt.483,495 e 496 del codice penale per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni.
- Di essere consapevole che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sopra rilasciate comporta la decadenza del diritto non validamente sorto.

ALLEGA ALLA PRESENTE

Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (non necessario se l'istanza è sottoscritta in presenza dell'impiegato addetto).

Data

Firma

=> N.B. I DATI IN NOSTRO POSSESSO VERRANNO TRATTATI NEI, RISPETTO DELLA LEGGE N.675/96.

### **Allegato (II)**

### **APPENDICE LEGISLATIVA**

#### **R.D. 06/OS/1940 N. 635 Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo Unico 18 giugno 1931 n. 773. Art. 140**

Qualora non siano osservate le disposizioni del § 14 del presente regolamento, il Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la licenza di cui all'art. 68 della legge, salvo le sanzioni penali.

Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della revoca.

La licenza revocata ad un coniuge non può di regola essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della licenza revocata.

## **Art. 141 [1]**

Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge (8 marzo 1968, n. 337);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141 -bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera c), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, v quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art.4 comma 1 lett. b)- D.P.R. 28 marzo 2001 n.311.

## **Art. 141-bis. [1]**

Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata. La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

- a) dal sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici e comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995 n.425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Note:

1 Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

#### **Art. 142 [1]**

Relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

- a) dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
- b) dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
- c) dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
- d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- e) da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
- f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- g) da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all'occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente

all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo 141-bis.

Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e, la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui trovasi il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all'articolo 141, secondo c e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale, di cui al presente articolo è sempre prescritta: a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 4 comma 1, lett. b), D.P.R. 28 maggio 2001 n.311.

#### **TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18/06/1931 N.773)**

##### **Art. 68 - (Art. 67, T.U. 1926) [1]**

Senza licenza del Questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto, al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione [2].

Per le gare di velocità di autoveicoli e per le gare aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali [3].

Note:

1 La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza licenza del Questore, in riferimento all'art. 17 della Costituzione. Con successiva sentenza 15 aprile 1970 n.56, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui prescrivono che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico e non indetti nell'esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del Questore.

2 Comma modificato dall'art. 164, comma 3 D.lgs 31 marzo 1998, n.112

3 Per il trasferimento ai comuni della funzione di rilascio dell'autorizzazione ai fini dell'espletamento di gare di autoveicoli, vedi l'art. 163, comma 2, lett. f) D.lgs. 31 marzo 1998. n. 112.

##### **Art. 69 - (art. 68 T.U. 1926)**

Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

##### **Art. 80 - (art. 78 T.U.1926)**

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.

Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.

### **DECRETO LEGISLATIVO 08/01/1998 N.3**

Art. 4. - Commissione apertura sale cinematografiche

1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è **sostituito dal seguente:**

"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

- a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
- b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d) un rappresentante dei produttori di film.

2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative."

2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni [interessati](#). ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche,

sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337.

3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n.1213, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a mille-trecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";

c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento [1].

Note:

1 Comma aggiunto dall'art. 11, comma 4, D.Lgs. 21 dicembre 1998, n.492.

### **LEGGE 18/03/1968 N.337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) -**

#### **Art. 4**

E' istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.

**D.P.R. 24-07-1977, n. 616**

**Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382**

**Art. 19 - Polizia amministrativa**

Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

- 1) il rilascio della licenza prevista dall'art. -60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;
- 2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;
- 3)[1];
- 4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;
- 5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;
- 6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. - 69;
- 7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;
- 8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;
- 9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;
- 10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'articolo 84;
- 11) le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di produzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;
- 12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;
- 13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;
- 14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art.
- 15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;
- 16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;
- 17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;
- 18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenuti ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 15) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso [2] [3]. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 15), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme [2] [4].

**Note:**

1 Numero abrogato dall'art. 164, comma 1, lettera c) D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112.

2 La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 1987 n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non limita i poteri del Prefetto, ivi previsti, esclusivamente alle esigenze di pubblica sicurezza.

3 Comma modificato dall'art. 164 comma 1 lettera d) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, "fermo restando il dovere di tempestiva comunicazione al prefetto dei provvedimenti adottati".

4 Comma modificato dall'art. 164 comma 2, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

**Codice di procedura civile (R.D. 28/10/1940 N.1443)**

Art. 51 - Astensione del giudice.

[1] Il giudice ha l'obbligo di astenersi [disp. att.78]:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto [100];
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [c.c. 74 ss.] o legato da vincoli di affiliazione [1] [c.c. 406 ss.], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori [82 ss.];
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori [82 ss.];

4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa o ha deposto in essa come testimone [253 ss.], oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];

5) se è tutore [c.c. 343 ss.], curatore [c.c. 392 ss.], procuratore [c.c. 1387 ss.], agente [c.c. 1742 ss.] o datore di lavoro di una delle parti [c.c. 2082 ss.]; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta [c.c. 36 ss.], di un comitato [c.c. 39], di una società [c.c. 2247 ss.] o stabilimento che ha interesse nella causa [815].

[2] In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'Ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'Ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'Ufficio superiore [disp. att. 78].

Note:

1 Per la soppressione dell'istituto dell'affiliazione, vedi la l. 4 maggio 1983. n.184.

#### **D.M. 04-05-1998**

#### **Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco**

Allegato II - DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLE DOMANDE DI SOPRALLUOGO

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

- a) strutture;
- b) finiture;
- c) impianti;
- d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

1 - Elementi strutturali portanti c/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura).

1.1. La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è: a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;

a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n.

818, per la valutazione analitica;

a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;

da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984 n. 818 negli altri casi. Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco.

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

3 - Impianti.

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990. a)

Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica; di protezione contro le scariche atmosferiche;

di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali con(rolli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 35 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 47 del 1990.

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti: per l'estinzione degli incendi; per l'evacuazione del fumo e del calore; di rivelazione e segnalazione d'incendio. b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto c/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale V.V.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661 per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.